



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 39/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69193** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l'8 maggio 2023, proposto da

- 1) **C. U.** nato OMISSIS;
- 2) **V. L.** nato OMISSIS;;
- 3) **C. E.** nato OMISSIS;;
- 4) **C. C.** nato OMISSIS;;
- 5) **I. M.** nato OMISSIS;;
- 6) **V. G.** nato OMISSIS;;
- 7) **M. G.** nato OMISSIS;;
- 8) **D. S.** nato OMISSIS;;
- 9) **S. M. R.** (NQ erede Di S. G. nato OMISSIS e deceduto)
- 10) **I. F.** nato OMISSIS;;
- 11) **S. G.** nato OMISSIS;;
- 12) **T. A.** nato OMISSIS;;
- 13) **L. P. S.** nato OMISSIS;;
- 14) **C. G.** nato OMISSIS;;

	15) G. A. nato OMISSIS;;	
	16) A. S. V. nato OMISSIS;;	
	17) R. P. nato OMISSIS;;	
	18) T. G. (rectius G.) nato OMISSIS;;	
	19) A. M. nato OMISSIS;;	
	20) P. C. nato OMISSIS;;	
	21) O. F. nato OMISSIS;;	
	22) S. C. nato OMISSIS;;	
	23) M. G. nato OMISSIS;;	
	24) D. S. nato OMISSIS;;	
	25) L. P. G. nato OMISSIS;;	
	26) C. A. nato OMISSIS;;	
	27) A. G. nato OMISSIS;;	
	28) V. G. nato OMISSIS;;	
	29) C. N. nato OMISSIS;;	
	30) N. A. nato OMISSIS;;	
	31) C. V. nato OMISSIS;;	
	32) A. G. nato OMISSIS;;	
	33) V. G. nato OMISSIS;;	
	34) G. N. nato OMISSIS;;	
	35) D.A. M. nato OMISSIS;;	
	36) R. G. M. nato OMISSIS;;	
	37) A. G. nato OMISSIS;;	
	38) G. F. nato OMISSIS;;	
	39) D. S. nato OMISSIS;;	

	40) D. A. nato OMISSIS;;	
	41) R. M. nato OMISSIS;;	
	42) C. G. nato OMISSIS;;	
	43) C. S. nato OMISSIS;;	
	44) F. A. nato OMISSIS;;	
	45) C. P. nato OMISSIS;;	
	46) G. P. nato OMISSIS;;	
	47) G. D. nato OMISSIS;;	
	48) S. V. nato OMISSIS;;	
	49) C. S. nato OMISSIS;;	
	50) M. P. G. nato OMISSIS;;	
	51) S. M. nato OMISSIS;;	
	52) S. G. nato OMISSIS;;	
	53) P. G. nato OMISSIS;;	
	54) G. G. nato OMISSIS;;	
	55) F. G. nato OMISSIS;;	
	56) B. A. nato OMISSIS;;	
	57) G. A. nato OMISSIS;;	
	tutti assistiti, difesi ed elettivamente domiciliati per mandato conferito	
	ed allegato in calce al ricorso introduttivo c/o lo studio dell'Avv. Lino	
	Antonino Di Verde (CF: DVRLNT74H13H743L - diverdelino@pec.it)	
	sito in via Leonardo Da Vinci 94 - Palermo;	
	- parte ricorrente-	
	contro	
	- FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), con sede in Viale	
	3	

	Regione Siciliana n. 2246, 90135 – Palermo (PA), in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> Dott. Fulvio Bellomo, rappresentato e	
	difeso, giusta procura in calce su foglio separato alla memoria di	
	costituzione, dall’Avv. Carmelo Butera (C.F. BTRCML89D09G273J), e	
	domiciliato presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della	
	Regione Siciliana, con sede in Via Caltanissetta n. 2/E, 90141 –	
	Palermo (PA);	
	- ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E	
	DELL’AMBIENTE - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA	
	REGIONE SICILIANA (c.f. 80012000826), in persona dell’Assessore	
	in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Palermo (cod. fisc. 80027950825; fax: 091527080; PEC:	
	ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in	
	Palermo, Via Mariano Stabile n. 184, domicilia ex lege;	
	- parte resistente -	
	<i>Per</i>	
	<i>il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, la</i>	
	<i>rideterminazione del provvedimento di quiescenza, affinché venga</i>	
	<i>computata l’Indennità di Tutela e Vigilanza nel calcolo della “media</i>	
	<i>degli ultimi cinque anni della retribuzione”, come richiamato dal comma</i>	
	<i>2 dell’art 51 e comma 1 e 6 dell’art 52 della Legge Regionale n. 9 del 7</i>	
	<i>maggio 2015 quindi per l’esatta determinazione della “quota</i>	
	<i>retributiva” e “tetto massimo pensionabile” ex comma 3 art. 51 L.r.</i>	
	<i>9/2015</i>	
	Esaminati gli atti ed i documenti di causa.	
	4	

	Uditi , alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, per parte ricorrente	
	l'avv. Di Verde, per il Fondo Pensioni, l'avv. Butera e l'Avvocatura dello	
	Stato, nella persona dell'avv. Alessandro Immordino, per il Corpo	
	Forestale della Regione Siciliana.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Parte ricorrente - composta da dipendenti del Corpo Forestale	
	della Regione Siciliana, inquadrati con qualifica di Istruttore	
	Superiore o Commissario, posti in quiescenza nella “finestra” tra il	
	2015 e il 2020 in applicazione dell’art 52 L.R 9 del 2015 (c.d. Contratto	
	1) - ha premesso che il trattamento di quiescenza di detti dipendenti	
	è stato determinato calcolando la “I quota” (retributiva e relativa	
	all’anzianità maturata al 31/12/2003) ai sensi dell’art. 20, comma 1,	
	della L.R. 21/2003, come modificata dall’art 51, comma 2, della L.R.	
	9/2015 e la “II quota” (contributiva e relativa all’anzianità maturata	
	dal 1° gennaio 2004) ai sensi dell’art 1, co. 6, L. n.335/1995. Parte	
	ricorrente ha, altresì, aggiunto che al trattamento complessivo	
	derivante dalla somma delle due quote è stata applicata la	
	decurtazione secondo quanto previsto dall’art 52 della L.R. n. 9/2015.	
	Tanto premesso, dopo aver rilevato che nella “media della retribuzione	
	degli ultimi cinque anni” di cui all’art 51 della L.R 9/2015 non risulta	
	essere stat computata o conglobata, l'indennità di Tutela e Vigilanza,	
	parte ricorrente ha anzitutto evidenziato come tanto determini una	
	violazione degli artt. 4 e 31 della legge Regionale 2/1962.	
	In particolare, ricostruita la disciplina ritenuta applicabile, parte	
	5	

	ricorrente ha rimarcato come l'Indennità di Tutela e Vigilanza sia	
	parte della retribuzione globale annua e venga corrisposta in costanza	
	di servizio secondo il C.C.R.L. possedendo, pertanto, i caratteri di	
	continuità e fissità necessari ai fini della richiesta valorizzazione.	
	Con segnato riguardo a detti caratteri, è stato sottolineato che tutti i	
	ricorrenti hanno svolto mansioni di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica	
	Sicurezza, percependo da sempre l'indennità di Tutela e Vigilanza,	
	peraltro determinata nell'importo fisso annuo di € 811,00, fino al	
	pensionamento, in applicazione del susseguirsi dei CCRL fino	
	all'ultimo CCRL 2016/2018 pubblicato il 24/05/2019.	
	Da tanto potrebbe, pertanto, desumersi come tale indennità non	
	costituisca un elemento retributivo di tipo personale, risultando,	
	invece, riconosciuto alla generalità dei dipendenti che svolgono	
	mansioni di P.G. o P.S. e come non abbia natura premiale, né	
	remunerativa di particolari attività o condizioni.	
	Lo svolgimento di mansioni di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica	
	Sicurezza, secondo parte ricorrente, inoltre, sarebbe certificato da	
	apposito Tesserino rilasciato dal Ministero dell'Interno (non	
	producibile in giudizio poiché ritirato al pensionamento) e dai cedolini	
	di attribuzione della citata indennità.	
	A sostegno della propria prospettazione, parte ricorrente ha	
	richiamato anche l'orientamento affermatosi in ordine all'indennità di	
	difesa e consulenza legale che, peraltro, risulterebbe inclusa nel	
	medesimo elenco indennità allegato al CCRL del 1999 che contiene	
	l'indennità di tutela e vigilanza, nonché le definizioni di retribuzione	

	contenute da ultimo nell’art. 83 del CCRL del 2016 ed in forza delle	
	quali la retribuzione variabile va distinta dalle indennità contrattuali.	
	In sintesi, parte ricorrente ha affermato la fissità e continuità della	
	indennità in argomento e, conseguentemente, la valorizzabilità della	
	stessa nel senso richiesto.	
	Nell’evidenziare di aver (invano) inviato un atto d’invito e significazione	
	il 2 marzo 2023 alle Amministrazioni resistenti, parte ricorrente ha,	
	pertanto, adito questa Corte per ottenere la declaratoria del diritto ad	
	avere rideterminato il trattamento di quiescenza computando	
	l’Indennità di Tutela e Vigilanza nel calcolo della “media degli ultimi	
	cinque anni della retribuzione”, come richiamato dal comma 2 dell’art	
	51 e commi 1 e 6 dell’art 52 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio	
	2015 e, conseguentemente, per addivenire all’esatta determinazione	
	della “quota retributiva” e del “tetto massimo pensionabile” ex comma	
	3 art. 51 L.r. 9/2015.	
	Parte ricorrente ha, quindi, concluso: <i>“Ammettere in rito il presente</i>	
	<i>ricorso e per effetto nel merito ritenere e dichiarare:</i>	
	• <i>il Diritto del ricorrente ad ottenere, la ri-determinazione del</i>	
	<i>provvedimento di quiescenza di ogni singolo ricorrente, quindi</i>	
	<i>effettuando il relativo calcolo affinché “nella media della retribuzione</i>	
	<i>degli ultimi 5 anni “ come da comma 2 dell’art 51 e comma 1 e 6 dell’art</i>	
	<i>52 della Legge Regionale 9/2015, sia computato l’Indennità di Tutela e</i>	
	<i>Vigilanza, dunque per l’esatta determinazione della “quota retributiva”,</i>	
	<i>del “tetto massimo pensionabile”, dunque del quantum definitivo della</i>	
	<i>pensione ;</i>	
	7	

	• Di conseguenza, adottare il provvedimento di quiescenza definitivo	
	con liquidazione delle differenze pensionistiche maturate dalla data di	
	pensionamento di ogni singolo ricorrente oltre interessi e rivalutazione	
	sino ad oggi.	
	• Con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio;	
	II. Il 28 dicembre 2023, con deposito a mezzo PEC, si è costituito	
	in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia che, ripercorsa la domanda di	
	parte ricorrente, ha evidenziato, anzitutto la genericità e la confusione	
	della domanda <i>ex adverso</i> svolta, in quanto contenuta in un ricorso	
	collettivo, relativo alla vita lavorativa di 57 individui (appartenenti al	
	c.d. Contratto 1), per il quale riscontrerebbe oggettiva difficoltà	
	nell'approntare una puntuale e specifica difesa – ricorrente per	
	ricorrente – specie in considerazione della propria estraneità al	
	rapporto di lavoro dei singoli, intrattenuto con la Regione.	
	Dall'appartenenza dei ricorrenti al c.d. contratto-1, il Fondo Pensioni	
	fa, infatti, conseguire il proprio difetto di legittimazione passiva. Per i	
	lavoratori appartenenti c.d. Contratto-1, invero, il rapporto	
	pensionistico sarebbe da imputare alla Regione Sicilia, intervenendo	
	il Fondo Pensioni Sicilia quale mero gestore.	
	Il ricorso, inoltre, non fornirebbe i necessari elementi, rivelandosi	
	gravemente carente sotto il profilo probatorio (art. 2697 cc) in quanto	
	alcun documento che afferisca al rapporto di lavoro e alla percezione	
	dell'indennità di “Tutela e Vigilanza” sarebbe stato prodotto in	
	giudizio. Sarebbero stati, infatti, allegati solo n. 10 cedolini riferiti a	
	n. 10 persone fisiche, le quali, in parte, non figurano, peraltro, tra gli	
	8	

	odierni ricorrenti. Non vi sarebbe, poi, prova della circostanza che	
	l'indennità citata sia stata corrisposta con continuità e fissità.	
	Richiamata la disciplina ritenuta applicabile, l'Ente previdenziale ha	
	affermato, altresì, l'infondatezza nel merito del ricorso osservando	
	come non sia ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore, mediante	
	le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 5 e 6, L.R. n. 12/2015,	
	abbia inteso mutare i principi dettati dagli artt. 51 e 52 L.R. n. 9/2015	
	(aventi come obiettivi pregnanti ed ineludibili l'armonizzazione del	
	sistema pensionistico regionale con quello statale ed il contenimento	
	della spesa previdenziale), prevedendo addirittura, in maniera	
	palesemente contraddittoria, un notevole incremento dell'ammontare	
	delle pensioni, mediante l'inserimento nella base pensionabile,	
	relativa al calcolo della "quota retributiva", di emolumenti accessori	
	non aventi le caratteristiche della fissità e della continuità, ancorché	
	recati dalla contrattazione collettiva integrativa.	
	L'Ente previdenziale ha osservato, inoltre, che nella normativa statale	
	dettata dalla L. n. 335/1995 (v. art. 2, commi 9, 10 e 11) è stabilito	
	che gli emolumenti accessori non vanno ricompresi nella base	
	pensionabile relativa al calcolo della "quota retributiva", essendo essi	
	computabili soltanto ai fini della quantificazione della "quota	
	contributiva". Da tanto consegue che ove si accedesse all'opzione	
	interpretativa prospettata dai ricorrenti, verrebbero ad essere	
	sostanzialmente vanificate le finalità di armonizzazione del sistema	
	pensionistico regionale con quello statale nonché di contenimento	
	della spesa previdenziale a carico del bilancio regionale.	
	9	

	L'Ente previdenziale, nel richiamare diverse decisioni in tal senso, ha	
	rimarcato come l'inserimento tra le componenti della base	
	pensionabile in sede di calcolo della "quota retributiva" sia	
	strettamente connessa alla presenza dei caratteri di continuità e	
	fissità, non riscontrabili con riguardo all'indennità in esame.	
	Detta indennità costituirebbe, invero, un elemento della retribuzione	
	avente natura accessoria mancante della caratteristica della	
	"permanente corrispettività" in quanto non dotata di carattere	
	strutturale - fondamentale della retribuzione, bensì "contingente"	
	poiché dipendente dalla specifica attività svolta in un determinato	
	lasso di tempo. Al dipendente del Corpo forestale della Regione	
	Siciliana che non espleti più attività di polizia giudiziaria e/o di	
	pubblica sicurezza, l'indennità di tutela e vigilanza non verrebbe,	
	infatti, più attribuita, cessando il diritto alla percezione di tale	
	indennità.	
	Il carattere della fissità dovrebbe ritenersi escluso anche dalla	
	riconducibilità della stessa ai Piani di lavoro e di un "accordo assunto	
	a livello decentrato".	
	L'Ente previdenziale ha evidenziato, altresì, che la materia	
	pensionistica non compete alla contrattazione collettiva, la quale	
	pertanto non può individuare la nozione di retribuzione rilevante ai	
	fini pensionistici contestando, al contempo, l'applicabilità al caso in	
	esame dei precedenti richiamati da parte ricorrente.	
	In via subordinata, il Fondo Pensioni ha eccepito in ogni caso	
	l'infondatezza e/o la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso	
	10	

	cumulativo proposto, contestualmente, da ben n. 57 ricorrenti, anche	
	in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152 – 153 del codice di	
	giustizia contabile in ragione della mancanza di identità del <i>petitum e</i>	
	<i>della causa petendi</i> , della comunanza dell'interesse a ricorrere e	
	dell'identità del provvedimento impugnato.	
	Ferme le eccezioni che precedono, il Fondo pensioni ha eccepito in	
	ogni caso la prescrizione quinquennale e, in via di ulteriore subordine,	
	l'infondatezza e/o l'inammissibilità della domanda di pagamento delle	
	differenze pensionistiche arretrate, stante il divieto di cumulo previsto	
	dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994 nonché dell'istanza istruttoria.	
	Il Fondo pensioni ha quindi concluso chiedendo: “• <i>disattesa ogni</i>	
	<i>contraria istanza, eccezione e difesa,</i>	
	• <i>accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità del ricorso,</i>	
	<i>per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti nella superiore memoria e</i>	
	<i>per tutti quelli che dovessero essere rilevati d'ufficio da codesta Corte;</i>	
	• <i>in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o</i>	
	<i>l'inammissibilità del ricorso cumulativo e, per l'effetto, disporre, se</i>	
	<i>ritenuto, la separazione delle diverse posizioni;</i>	
	• <i>in via subordinata e in ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione</i>	
	<i>quinquennale degli aumenti richiesti relativi ai ratei mensili antecedenti</i>	
	<i>il quinquennio precedente la notifica del ricorso e del decreto di</i>	
	<i>fissazione udienza ovvero, precedente la trasmissione dell'atto di</i>	
	<i>intimazione e diffida; per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi</i>	
	<i>di accoglimento delle domande avversarie, disporre la condanna del</i>	
	<i>Fondo Pensioni Sicilia nei limiti della eccepita prescrizione</i>	

	<i>quinquennale;</i>	
	<i>• in via subordinata e in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza</i>	
	<i>e/o l'inammissibilità della domanda per violazione dall'art. 22, comma</i>	
	<i>36, L. 724/1994</i>	
	<i>• in ogni caso, rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso e le domande</i>	
	<i>in essa contenute.</i>	
	<i>Con il favore delle spese di lite, da liquidarsi ex DM 55/2014".</i>	
	III. Il 5 gennaio 2024 l'Avvocatura dello Stato ha depositato la	
	propria memoria di costituzione per l'Assessorato regionale del	
	territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale della Regione	
	siciliana.	
	Ripercorsi i fatti, con argomentazioni in parte sovrapponibile a quelle	
	sviluppate dal Fondo Pensioni, l'Avvocatura ha posto in evidenza	
	l'inammissibilità ex artt. 152-153 c.g.c. del ricorso cumulativo	
	introduttivo dell'odierno giudizio nonché l'insussistenza delle	
	condizioni richieste per la proposizione di un ricorso collettivo e	
	cumulativo.	
	Nel merito, è stata affermata l'infondatezza del ricorso evidenziando	
	come l'indennità in questione si appalesi sprovvista dei requisiti	
	strutturali di fissità e continuità previsti dagli artt. 4 e 31 l.r. 2/1962,	
	in ragione della natura accessoria dell'indennità in argomento per	
	come risulta alla luce delle disposizioni contrattuali collettive vigenti	
	e, in particolare, dell'art. 90 comma secondo, del vigente C.C.R.L.	
	(2016-2018) oltreché del Decreto del Presidente della Regione 11	
	novembre 1999, n. 26 e del Contratto collettivo regionale di lavoro del	
	12	

	comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui	
	all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - 2002- 2003.	
	Ad ulteriore conferma, l'Avvocatura dello Stato ha rimarcato le	
	differenze intercorrenti tra l'indennità in esame -peraltro corrisposta	
	in proporzione ai mesi di servizio nell'anno solare e collegata alla	
	presenza ed allo svolgimento del servizio - e la l'indennità mensile	
	pensionabile ritenuta, invece, dotata dei necessari connotati di	
	continuità e fissità.	
	Per altro verso, è stato osservato che ove la tesi dei ricorrenti venisse	
	accolta, si concretizzerebbe un ingiustificato aumento della base di	
	calcolo per la determinazione dell'importo di pensione da attribuire ai	
	dipendenti, in patente contrasto con gli obiettivi di contenimento della	
	spesa pensionistica della Regione Siciliana e con il principio di equità	
	intergenerazionale.	
	L'Avvocatura ha, altresì, rimarcato che a seguito del d.lgs. 177/2016	
	la collocazione del Corpo forestale nell'ambito delle forze di polizia	
	appare quantomeno dubbia. In quest'ottica, dunque, allo stato	
	attuale, potrebbero ritenersi forze di polizia soltanto quelle, sia ad	
	ordinamento civile che militare, giuridicamente riconosciute come	
	tali, dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei	
	Carabinieri, per effetto del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:	
	Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Guardia di	
	Finanza. In ogni caso, nessun tesserino attestante le qualifiche di	
	ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza	
	potrebbe esser stato rilasciato dal Ministero dell'Interno e gli unici	

	tesserini rilasciati ai ricorrenti sarebbero stati emessi dal Dirigente	
	Generale della Direzione foreste, Dipartimento delle Foreste,	
	Comando corpo forestale.	
	Da ultimo, in subordine, è stato affermato il difetto di legittimazione	
	passiva del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in	
	quanto i provvedimenti pensionistici vengono emanati dal FPS.	
	L'Avvocatura dello Stato ha quindi concluso chiedendo: “- <i>rigettare il</i>	
	<i>ricorso, in quanto inammissibile e, comunque, infondato; - in subordine,</i>	
	<i>dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale</i>	
	<i>del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale della</i>	
	<i>Regione siciliana. Con vittoria di spese, degli onorari e dei compensi del</i>	
	<i>giudizio”.</i>	
	IV. Il 10 gennaio 2024 parte ricorrente ha depositato brevi note con	
	le quali, nel controdedurre a quanto evidenziato dalle amministrazioni	
	resistenti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.	
	V. All'udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Di Verde ha insistito in	
	ricorso evidenziando come, sebbene, non siano stati prodotti tutti i	
	cedolini, la documentazione in atti sarebbe comunque sufficiente ad	
	una esatta valutazione delle posizioni dei ricorrenti nonché della	
	qualifica da loro rivestita. Ha evidenziato, pertanto, che l'unica	
	documentazione eventualmente utile da acquisire sarebbe	
	rappresentata dai tesserini attestanti la qualità di ufficiali di P.G.	
	rilasciati dal Ministero dell'Interno e, a tal scopo, si è reso disponibile	
	a fornire copia dei tesserini nella disponibilità di alcuni dei propri	
	assistiti. L'avv. Butera, per il Fondo Pensioni Sicilia, dopo aver rilevato	
	14	

	la posizione di ordinatore secondario di spesa dell'Istituto, ha	
	affermato comunque che l'indennità in argomento non può essere	
	oggetto di valutazione nei sensi richiesti da parte ricorrente.	
	L'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'avv. Alessandro	
	Immordino, nell'affermare che detti tesserini potevano essere al più	
	rilasciati dal Corpo Forestale, ha insistito come in atti ed ha chiesto il	
	rigetto del ricorso. Questo Giudice, pertanto, si è riservato.	
	Nel corso della Camera di consiglio questo GUP, a scioglimento della	
	riserva, ritenuto il giudizio maturo, lo ha posto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della	
	fondatezza della pretesa dei ricorrenti a vedere ricalcolato il loro	
	trattamento pensionistico mediante il computo dell'Indennità di	
	Tutela e Vigilanza nella media della retribuzione degli ultimi 5 anni di	
	cui all'art 52 comma 1 della Legge Regionale 9/2015 per l'esatta	
	determinazione della "quota retributiva" e del "tetto massimo	
	pensionabile".	
	2. In via del tutto preliminare deve esaminarsi l'ammissibilità del	
	ricorso collettivo e cumulativo proposto da parte ricorrente.	
	La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che <i>"il ricorso</i>	
	<i>collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è</i>	
	<i>ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti</i>	
	<i>dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla</i>	
	<i>condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli</i>	
	15	

	<i>atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli</i>	
	<i>stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr.</i>	
	<i>Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)”(Sez.</i>	
	<i>Lombardia n. 180/2016).</i>	
	Va rammentato, inoltre, che ai sensi dell’art. 152, comma 1, del D.Lgs	
	174/2016 i ricorsi devono contenere (lett. d) “ <i>l’esposizione succinta</i>	
	<i>dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la</i>	
	<i>domanda”</i> e (leff. f) “ <i>la formulazione delle conclusioni”</i> , e ciò a pena di	
	inammissibilità (art. 153, comma 1). Così delineati i confini	
	nell’ambito dei quali può ritenersi l’ammissibilità di un ricorso	
	collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, ne ricorrono	
	i presupposti. Al riguardo, occorre rilevare che il ricorso in esame è	
	stato proposto, in forma collettiva, da un elevato numero di ricorrenti,	
	a tutela di posizioni giuridiche contraddistinte dalla identità della	
	normativa applicabile, sulla base delle medesime argomentazioni e nei	
	confronti di provvedimenti aventi lo stesso contenuto.	
	Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto ammissibile, in quanto i	
	ricorrenti lamentano la medesima lesione (rappresentata dalla	
	mancata inclusione della più volte citata indennità nella media della	
	retribuzione degli ultimi cinque anni). Non è ravvisabile, inoltre, alcun	
	conflitto di interessi tra le posizioni in commento. (Cfr. Corte dei conti	
	Sez. giur. Toscana sent. 9/2021).	
	3. Sempre in via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni	
	afferenti alla legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia e	
	dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.	
	16	

	Al riguardo, si rileva che entrambe risultano infondate, proprio per le	
	argomentazioni addotte specularmente sul punto dalle due	
	Amministrazioni resistenti. Anzitutto, deve osservarsi che la Regione	
	Siciliana è la titolare sostanziale del rapporto pensionistico con quei	
	lavoratori che, come i ricorrenti, appartengono al c.d. Contratto-1,	
	ossia al personale “in servizio o già in quiescenza alla data di entrata	
	in vigore della presente legge ” (art. 10, comma 2) o “assunto in esito	
	ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla	
	data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in	
	data successiva” (11.05.1986 - art. 10 comma 3 della L.R. n.	
	21/1986).	
	Tanto si desume anche dal dettato dell’art. 4 del Decreto Presidenziale	
	23 dicembre 2009, n. 14, recante "Norme per l'organizzazione del	
	Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato	
	con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, così come	
	modificato dal Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22 in forza	
	del quale: “ <i>Il "Fondo" persegue tutte le finalità inerenti l’erogazione di</i>	
	<i>prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare: [...]</i>	
	<i>b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di</i>	
	<i>pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l’adozione dei</i>	
	<i>relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il</i>	
	<i>personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo</i>	
	<i>comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui</i>	
	<i>onere resta carico dell’Amministrazione regionale [...]</i> ”.	
	Detta disposizione, inoltre, ferma restando l’evoluzione che nel tempo	
	17	

	ha interessato l'attribuzione delle competenze in materia	
	pensionistica, pone in evidenza le attribuzioni riconducibili al Fondo	
	nel procedimento amministrativo riguardante la concessione della	
	pensione rispetto al quale la questione della controversa	
	valorizzazione dell'Indennità di Tutela e Vigilanza è oggettivamente	
	funzionale. Tanto non consente, quindi, che neanche il Fondo	
	Pensioni resti estraneo rispetto agli effetti della presente decisione.	
	L'Assessorato regionale ed il Fondo Pensioni, in altre parole,	
	rispettivamente quale Amministrazione titolare del rapporto	
	previdenziale e di lavoro nel corso del quale è stata percepita	
	l'indennità in argomento ed Ente onerato della gestione di detto	
	rapporto, nonché Soggetto giuridico dal quale promanano gli atti	
	avversati, devono ritenersi dotati di legittimazione passiva rispetto al	
	giudizio in esame.	
	4. Passando al merito del giudizio, il ricorso è infondato e, come	
	tale, va respinto.	
	Al riguardo, va premesso che, come affermato da costante	
	orientamento, la composizione della base pensionabile è materia	
	regolata dalla legge e non risulta rimessa alla contrattazione collettiva.	
	La disciplina del trattamento pensionistico del personale della regione	
	Sicilia ricade, infatti, nella previsione dell'art. 17, lettera f) dello	
	Statuto regionale e conseguentemente ricade nell'ambito della potestà	
	legislativa concorrente (Cfr. ai fini della ricostruzione della disciplina	
	applicabile Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana	
	sent.809/2022). Da tanto consegue che, la disciplina statale avente	
	18	

	carattere di riforma economico-sociale costituisce principio generale	
	da attuarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ai	
	contratti collettivi compete, pertanto, solo la regolamentazione	
	giuridica ed economica del rapporto di lavoro e quindi la	
	determinazione della retribuzione.	
	Ne deriva che ai fini del calcolo della pensione non può tenersi conto	
	di quanto <i>tout court</i> stabilito dalla contrattazione collettiva in termini	
	di struttura della retribuzione ma occorre effettuare un accertamento	
	sostanziale sulla natura di un emolumento per valutarne la sua	
	quiescibilità.	
	Al riguardo, deve rammentarsi che la giurisprudenza di questa	
	Sezione e della locale sez. d'Appello ha sempre affermato con riguardo	
	al calcolo della c.d. prima quota, quella retributiva, che la Legge	
	regionale n. 9/2015 non ha mutato la nozione di base pensionabile,	
	restando fermo il richiamo alla Legge regionale n. 2/1962 e, in	
	particolare, agli artt. 4 e 31. (<i>ex multis</i> Cfr. Corte dei conti Sez.	
	d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 85/2022).	
	L'art. 31 della legge regionale n. 2/1962, in particolare, stabilisce che	
	fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico	
	non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio	
	o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 della L. 13 maggio 1953,	
	n. 34, modificata con la L. 2 agosto 1954, n. 35, e dall'art. 2 della L.	
	21 aprile 1955, n. 37, dalla tredicesima mensilità e da ogni altra	
	indennità continuativa, con esclusione dell'aggiunta di famiglia. Il	
	contesto normativo della Regione Siciliana ha, in tal modo, definito la	
	19	

	composizione degli emolumenti quiescibili per la liquidazione della	
	pensione dei dipendenti regionali, per il cui computo va tenuto conto	
	dell'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi	
	effettivamente percepiti all'atto del collocamento a riposo.	
	Sul punto, con costante giurisprudenza, è stato evidenziato che <i>“Ai</i>	
	<i>fini della individuazione del concetto di continuatività di un</i>	
	<i>emolumento, è stato ritenuto che esso discende dalla sua</i>	
	<i>inerenza al coacervo delle voci retributive aventi natura</i>	
	<i>stipendiale. A tale presupposto, che non è ritenuto da solo</i>	
	<i>sufficiente a fare ritenere quiescibile un beneficio contrattuale, va</i>	
	<i>infatti aggiunto quello di fissità, definendo con espressione di</i>	
	<i>valore chiaro ed univoco la funzione di permanente corrispettività</i>	
	<i>che, agli effetti della valutazione in pensione, deve</i>	
	<i>necessariamente riconoscersi ai singoli emolumenti retributivi</i>	
	<i>(Sez. App. III n. 81 e n.92/2008) (cfr. Corte dei conti Sez. giur.</i>	
	<i>della Regione Siciliana sent. 568/2021).</i>	
	Tanto premesso, si ritiene che l'indennità in argomento - a	
	prescindere dalla prova sul permanente possesso della qualifica di	
	agente di P.S. o di P.G. da parte dei ricorrenti - non possieda,	
	comunque, i richiesti caratteri di fissità e continuatività che deve	
	valutarsi in astratto e non con riguardo alle posizioni dei singoli	
	ricorrenti.	
	Nel senso della carenza di detti caratteri depongono una serie di	
	considerazioni.	
	In primo luogo, l'indennità in argomento, già prevista dal d.P. Reg. n.	

	26/1999, è stata inserita, in prima battuta, all'interno dell'allegato	
	"M" del <i>contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non</i>	
	<i>dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge</i>	
	<i>regionale 15 maggio 2000, n. 10</i> ossia nell'elenco contenente le	
	indennità erogabili nell'ambito del piano di lavoro dell'art. 91 di detto	
	contratto. L'art. 92 dello stesso contratto rubricato "parametri	
	remunerativi per la partecipazione al piano di lavoro e indennità",	
	inoltre, al comma 3, prevedeva che <i>Tale compenso viene decurtato in</i>	
	<i>ragione delle assenze dal servizio effettuate dal dipendente a qualsiasi</i>	
	<i>titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, malattia,</i>	
	<i>permessi sindacali.</i>	
	Pertanto, analogamente a quanto evidenziato dall'Avvocatura dello	
	Stato sul punto, deve rilevarsi la carenza del connotato di permanente	
	corrispettività necessario a qualificare una indennità come fissa e	
	continuativa.	
	Al riguardo, deve osservarsi che il richiamo, ad opera di parte	
	ricorrente, della decisione n. 238/2018 della locale Sezione d'Appello	
	in materia di indennità di difesa e consulenza legale sembra non utile	
	a supportare la prospettazione affermata. In tale pronuncia il	
	riconoscimento della computabilità di tale indennità nella media dei	
	cinque anni è scaturito, infatti, dall'aspetto secondo il quale <i>il</i>	
	<i>riconoscimento dell'indennità legale "non è stata correlata alla</i>	
	<i>partecipazione al piano di lavoro", bensì "all'espletamento dell'attività</i>	
	<i>di consulenza e difesa legale".</i>	
	Diversamente, per quanto attiene al caso in esame, l'art. 91 del CCRL	
	21	

	del 15 maggio 2000 al comma 8, stabiliva che: <i>“All’interno del piano</i>	
	<i>di lavoro vanno programmate tutte le attività lavorative svolte dalle</i>	
	<i>unità di personale in servizio, anche di quelle destinatarie delle</i>	
	<i>posizioni organizzative e professionali e di quelle inquadrare nei profili</i>	
	<i>evoluti di cui all’art. 30 e dovrà contenere la disciplina concernente</i>	
	<i>l’attribuzione delle indennità di cui all’allegato “M”</i> ” tra le quali risulta	
	proprio l’indennità in argomento e non l’indennità di consulenza e	
	difesa legale.	
	A tanto si aggiunga, poi, che le risorse erogate in forza della	
	partecipazione ai piani di lavoro provenivano dall’allora <i>Fondo di</i>	
	<i>Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni</i> (FAMP) di cui	
	agli artt. 87 e ss del citato CCRL, le cui risorse erano oggetto di	
	contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 4 <i>al fine di incrementare la</i>	
	<i>produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di</i>	
	<i>riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.</i>	
	L’indennità di Tutela e Vigilanza veniva, pertanto, erogata in quanto	
	connessa - almeno nel suo inquadramento - ad obiettivi ulteriori	
	rispetto alla normale attività lavorativa oltreché allo svolgimento delle	
	mansioni di agente di P.S. o di P.G., il cui mancato svolgimento	
	determina, comunque, la perdita del diritto alla percezione di detta	
	indennità.	
	Parimenti, anche nel recente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro	
	<i>del personale del comparto non dirigenziale della regione siciliana e</i>	
	<i>degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10</i>	
	<i>triennio normativo ed economico 2016-2018</i> , con riguardo al Fondo	
	22	

	risorse decentrate che, per quanto qui di interesse, ha preso il posto	
	del citato FAMP, all'art. 90 è stato previsto che <i>“La contrattazione</i>	
	<i>collettiva regionale integrativa definisce, con sessioni annuali e sulla</i>	
	<i>base della certificazione delle risorse finanziarie disponibili effettuata</i>	
	<i>dall'Amministrazione entro il 31 marzo di ciascun anno, il riparto delle</i>	
	<i>medesime sulle base dei sotto elencati criteri: a) indennità correlate alle</i>	
	<i>condizioni di lavoro, in particolare: a obiettive situazioni di disagio,</i>	
	<i>rischio, al lavoro in turno, alla reperibilità e indennità relative alle</i>	
	<i>prestazioni di cui alla tabella F;[...].</i>	
	Ebbene, tale previsione consente di effettuare due ulteriori	
	valutazioni. In primo luogo, l'indennità in argomento è, per l'appunto,	
	ricompresa nella tabella F, ossia insieme ad una serie di indennità	
	connesse alle prestazioni individuali del dipendente legate a	
	particolari condizioni di lavoro e non alla generalità degli stessi.	
	Inoltre, la cadenza annuale della contrattazione decentrata, a dispetto	
	della determinazione costante negli anni nell'importo di euro 811,00,	
	potrebbe essere oggetto di mutamento in ragione dell'esito della	
	contrattazione integrativa decentrata o delle risorse confluite in detto	
	Fondo.	
	Va, da ultimo, considerato che la natura accessoria dell'indennità in	
	argomento risulta confermata dal dettato dell'art. 88 del citato CCRL	
	che espressamente indica il Fondo risorse decentrate come il <i>Fondo</i>	
	<i>destinato ai trattamenti accessori da definirsi in sede di contrattazione</i>	
	<i>collettiva integrativa, regionale per la Regione siciliana e decentrata per</i>	
	<i>gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000.</i>	
	23	

	Detti elementi, nel complesso, inducono questo Giudice a ritenere che	
	l'indennità di Tutela e Vigilanza non disponga dei necessari requisiti	
	di fissità e continuità richiesti dalle disposizioni di legge vigenti ai	
	fini del computo dello stesso nella base pensionabile nel senso	
	richiesto dai ricorrenti.	
	Restano assorbite le ulteriori motivazioni.	
	5. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la	
	pretesa di parte ricorrente debba essere, pertanto, rigettata.	
	L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- rigetta il ricorso;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.	
	Il Giudice Monocratico	
	Salvatore Grasso	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 31 gennaio 2024	
	Pubblicato il 1 febbraio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	24	

[illegible][illegible]